

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1161

Definizione requisiti, criteri e modalità ex art. 53, comma 2-bis, L.R. 10/2010 per la formazione di un elenco soggetti qualificati a svolgere il ruolo di Presidente di inchiesta pubblica, nell'ambito di procedimenti regionali di VIA.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 1/2009 - "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale";

Visto il D.Lgs. n.152/2006 - "Norme in materia ambientale" Parte seconda-Procedure per la VAS, per la VIA e per l'AIA - come integrato e modificato dal D. Lgs. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114." ed, in particolare, gli artt. 24-bis e, comma 6, 27-bis riguardanti l'istituto partecipativo dell'Inchiesta pubblica;

Vista la L.R. 10/2010 - "Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)" ed, in particolare, l'art. 53 concernente la disciplina regionale dell'Inchiesta Pubblica;

Considerato che con la L.R. n. 25/2018 - "Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Modifiche alla l.r. 10/10 e alla l.r. 46/2013." sono state apportate, tra le altre, modifiche ed integrazioni alla disciplina regionale relativa all'inchiesta pubblica, prevedendo, all'art. 53, nuove forme e modalità ai fini dello svolgimento della stessa;

Richiamato, in particolare i comma 2, 2bis e 2ter dell'art. 53 della L.R. 10/2010 ove si stabilisce:

2. L'inchiesta pubblica è condotta da un comitato composto dal Presidente e da almeno due commissari. Il Presidente è indicato dall'autorità competente, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in materia ambientale. I commissari, in possesso di adeguate competenze in materia ambientale, sono indicati dal Presidente, sentite le parti partecipanti all'audizione preliminare dell'inchiesta pubblica, garantendo il bilanciamento di eventuali posizioni contrapposte. Il compenso massimo omnicomprensivo è stabilito in euro ventimila per il Presidente ed in euro diecimila per ciascun commissario.

2 bis. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente provvede alla formazione di un elenco dei soggetti che possono essere indicati al ruolo di Presidente. Per i procedimenti di competenza regionale, con deliberazione della Giunta regionale, vengono definiti i requisiti dei candidati, i criteri di valutazione, le modalità di formazione dell'elenco e le modalità per assicurare i principi di trasparenza, di competenza e di rotazione e la parità di genere. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti; resta ferma la facoltà, da parte dei comuni e degli enti parco regionali, di avvalersi dell'elenco formato dalla Regione.

2 ter. L'inchiesta pubblica si svolge con oneri a carico del Proponente;

Visto e considerato che le disposizioni suindicate del comma 2-bis prevedono che, ai fini della indicazione del Presidente dell'inchiesta Pubblica da parte dell'Autorità competente della VIA, il Presidente dell'Inchiesta pubblica debba essere individuato nell'ambito di apposito elenco, da formarsi sulla base di apposita deliberazione della Giunta Regionale che individui i necessari requisiti e presupposti, come espressi nelle norme in parola;

Ritenuto pertanto di procedere, con il presente atto, a specificare e definire requisiti, criteri e modalità ex comma 2-bis in questione;

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 12.09.2019;

A voti unanimi

DELIBERA

A) di definire e disciplinare, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, gli elementi richiamati dal comma 2-bis dell'art. 53 della L.R. 10/2010 ai fini di consentire all'Autorità competente di VIA di indicare, nell'ambito di apposito elenco di soggetti in possesso di adeguate competenze in materia ambientale, il nominativo del Presidente delle inchieste pubbliche di VIA ai sensi del comma 2 medesimo articolo 53.

B) di dare mandato alla suindicata struttura operativa di VIA di predisporre gli atti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Toscana o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza dello stesso.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima legge regionale.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO 1

Requisiti, criteri e modalità ex art.53, comma 2-bis, LR10/2010 per la formazione di un elenco di soggetti qualificati a svolgere il ruolo di Presidente di inchiesta pubblica, nell'ambito di procedimenti regionali di VIA.

1. Requisiti per l'iscrizione nell'elenco di soggetti qualificati a svolgere il ruolo di Presidente di inchiesta pubblica**1.1 Requisiti generali**

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di soggetti qualificati a svolgere il ruolo di Presidente di inchiesta pubblica è necessario il possesso, alla data della manifestazione di interesse, dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea; oppure cittadinanza di uno stato extra U.E. con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge; i soggetti non italiani devono avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (pari al livello C2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue);
- b) possesso dei diritti civili e politici;
- c) titolo di studio: diploma di laurea (DL), di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparato alle classi di laurea magistrale, ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM), di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successivo decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, in una delle materie di cui alle aree professionali indicate al successivo punto 2; per i titoli di studio conseguiti all'estero dovrà essere presentata la dichiarazione di equivalenza del titolo di studio ovvero il riconoscimento ai sensi della legislazione vigente;
- d) requisiti attinenti all'area delle esperienze professionali: è richiesta, all'atto della manifestazione d'interesse, una comprovata esperienza professionale nelle aree di attività di cui al successivo punto 1.2.

1.2 Requisiti professionali

Possono essere iscritti nell'elenco di cui al punto 1.1 coloro che dimostrano di avere una comprovata esperienza professionale in almeno una delle seguenti aree di attività:

a) Area ambientale:

- a1) esperti in tutela ambientale, della biodiversità, del suolo e del sottosuolo con esperienza nell'analisi delle componenti biotiche (flora, vegetazione, fauna, ecosistema) ovvero nell'analisi delle caratteristiche chimico-fisiche del suolo e del sottosuolo per la valutazione degli effetti e delle incidenze delle opere sugli equilibri ecologici e sulla conservazione della biodiversità, nonché per l'individuazione delle necessarie misure di mitigazione e compensazione degli impatti e delle incidenze ambientali derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere;
- a2) esperti con una qualificazione specialistica nell'inquinamento e nel risanamento delle diverse matrici ambientali in relazione agli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti dalle pertinenti normative di settore a livello comunitario e nazionale;
- a3) esperti con qualificazione specialistica in analisi e valutazione degli effetti e delle incidenze sull'ambiente naturale e antropico, anche in termini cumulati e sinergici, determinati dalle emissioni associate ad impianti industriali e alle infrastrutture civili lineari/puntuali.

b) Area economica:

- b1) esperti in materia di pianificazione e programmazione in grado di analizzare e valutare i rapporti di coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione e di programmazione settoriale previsti ai vari livelli, comunitario, nazionale e locale, in relazione agli effetti ambientali attesi;
- b2) esperti in analisi economica sistematica con competenze in ambito ambientale, in grado di valutare gli effetti, anche economici, sulla comunità territoriale in cui insiste l'opera sottoposta a valutazione.

c) Area giuridica:

- c1) magistrati e avvocati, anche dello Stato, che abbiano maturato esperienze in diritto dell'ambiente;
- c2) professori universitari in materie giuridiche, con competenze in ambito di: diritto dell'ambiente, diritto amministrativo, diritto pubblico anche comparato, diritto dell'Unione Europea e diritto internazionale;
- c3) professori universitari in scienze politiche, con competenze in ambito ambientale e nella gestione dei

conflitti e dei processi decisionali.

d) Area salute pubblica:

d1) esperti con qualificazione specialistica e comprovata esperienza nell'analisi e nella valutazione degli impatti di progetti civili, industriali ed infrastrutturali sulla salute umana.

2. Criteri di valutazione dei requisiti

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco è considerata "comprovata esperienza professionale" lo svolgimento di attività professionale direttamente riferibile alle singole aree di attività di cui al precedente punto 1.2 per un periodo complessivo non inferiore ad anni 5 (cinque).

Qualora il candidato abbia già assunto incarico di componente del Comitato di Inchiesta pubblica (Presidente o Commissario) il periodo complessivo di cui sopra è ridotto ad anni 3 (tre).

I requisiti di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso di cui al paragrafo 4 per la presentazione delle manifestazione d'interesse all'iscrizione nell'elenco.

3. Cause ostative all'iscrizione nell'elenco per svolgimento del ruolo di presidente

Non possono svolgere il ruolo di Presidente d'inchiesta pubblica e quindi non possono essere iscritti nell'elenco, i soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, ovvero siano stati rinviati a giudizio, per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'incolumità pubblica, la fede pubblica, l'ambiente, il sentimento per gli animali e la salute pubblica, nonché coloro che non siano di condotta incensurabile, così come disciplinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

4. Modalità di formazione dell'elenco di soggetti qualificati a svolgere il ruolo di presidente di inchiesta pubblica.

La competente struttura operativa di VIA di cui all'art. 47, comma 2, della L.R. 10/2010:

a) predisporre apposito avviso pubblico "per la formazione dell'elenco di soggetti qualificati a svolgere il ruolo di Presidente di inchiesta pubblica", nel quale sono evidenziati gli elementi di cui ai sopraelencati paragrafi 1, 2 e 3 indicando le modalità e il termine di presentazione delle manifestazioni d'interesse a cui devono essere allegati il Curriculum vitae del candidato unitamente alla dichiarazione del medesimo di non trovarsi nelle condizioni descritte al paragrafo 3 ;

b) dispone la pubblicazione dell'avviso sul BURT, nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale e sul sito Web regionale della VIA;

c) a seguito della presentazione delle manifestazioni d'interesse, verifica il possesso dei requisiti richiesti e l'insussistenza delle cause ostative sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e sulla base di quanto dichiarato nel Curriculum vitae, potendo richiedere agli interessati, ove ritenuto opportuno e senza formalità alcuna, delucidazioni e chiarimenti in merito;

d) forma l'elenco degli iscritti rispettando l'ordine cronologico di ricezione della domanda;

e) cura la pubblicazione dell'elenco sul sito Web regionale della VIA.

L'elenco ha una validità di 5 (cinque) anni ed è aggiornato almeno ogni 3 (tre) anni.

5. Modalità per assicurare i principi di trasparenza, di competenza e di rotazione e la parità di genere.

5.1 Selezione del soggetto incaricato

Il soggetto da incaricare per lo svolgimento del ruolo di Presidente di inchiesta pubblica è selezionato fra i soggetti iscritti nell'elenco, previa verifica dell'assenza dei motivi di inconfiribilità di cui al paragrafo 5.2.

Nella prima selezione successiva all'istituzione dell'elenco, il soggetto da incaricare è selezionato sulla base del criterio dell'ordine di arrivo delle domande.

Le selezioni successive alla prima sono effettuate nel rispetto del principio di rotazione e di parità di genere tra gli iscritti nell'elenco. Pertanto, i soggetti da incaricare sono selezionati applicando il duplice criterio dello scorrimento dell'elenco in base all'ordine di arrivo delle domande e dell'alternanza di genere rispetto agli incarichi precedentemente conferiti.

5.2 Motivi di inconfiribilità dell'incarico

a) L'accertamento della sussistenza, in capo al candidato selezionato, di una delle cause ostantive descritte al paragrafo 3 determina l'inconfiribilità/ decadenza dell'incarico e la cancellazione dall'elenco.

b) Il soggetto individuato deve inoltre dichiarare di non avere e non avere intrattenuto nei due anni precedenti, rapporti di collaborazione o consulenza, comunque denominati, anche svolti a titolo gratuito, con il Proponente e/o imprese ad esso correlate; dovrà altresì dichiararsi disponibile a non assumere, nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico, rapporti di dipendenza, collaborazione o consulenza, comunque denominati, anche a titolo gratuito, con il Proponente per il quale è stato svolto il singolo incarico e/o imprese ad esso correlate.

c) Il soggetto individuato deve altresì dichiarare di non ricadere nelle seguenti situazioni di conflitto di interesse:

- nei due anni precedenti al conferimento dell'incarico non deve essere stato componente della giunta o del consiglio del/i comune/i territorialmente interessato/i dagli impatti;
- non deve avere residenza e/o domicilio nel/i comune/i territorialmente interessato/i dagli impatti;
- non deve essere proprietario di immobili e non deve avere interessi di rilevanza economica (per esempio essere socio e/o titolare di attività economiche) nel/i comune/i territorialmente interessato/i dagli impatti.

L'accertamento della sussistenza dei motivi di inconfiribilità di cui ai punti b) e c) determina l'inconfiribilità / decadenza dell'incarico.